

<b>Il Sole 24 Ore</b> <i>"Antiriciclaggio, i professionisti danno prova di responsabilità"</i>	Data: <b>13/11/2015</b>
<a href="#">Indietro</a>	<a href="#">Stampa</a>

il Sole 24 Ore

sezione: Primo piano data: 13 Novembre 2015 - pag: 5

## Antiriciclaggio, i professionisti danno prova di responsabilità

Voluntary e antiriciclaggio sono andati a braccetto. Le segnalazioni di operazioni sospette già inviate alla Uif, ad oggi, circa 1.600 (di cui quasi 600 da professionisti) a fronte di 80mila domande, è segno di attenzione rispetto agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 231 del 2007.

I profili della prevenzione del riciclaggio, infatti, fanno da complemento necessario alle operazioni di voluntary disclosure: come per gli scudi fiscali, di fronte a qualsiasi copertura ed esenzione dall'applicazione di norme penali, è rimasta intatta la previsione di registrare le operazioni della clientela ed, eventualmente, segnalare quelle dubbie.

Non si può pensare infatti di far rientrare nel nostro Paese, e ciò non è stato mai nella ratio di questi atti legislativi "premiali", denaro o beni portati fuori per commettere reati oppure essi stessi provento di reati.

Se si scoprono somme rimpatriate che provengono da reati diversi - e quelli più frequenti possono essere riciclaggio, estorsione e quelli tipici delle associazioni mafiose e terroristiche - resta la punibilità penale e solo i reati fiscali eventualmente accessori non saranno punibili.

La catena dei controlli apprestata dalla legge comincia, in particolare, dai professionisti che curano le pratiche e la presentazione all'agenzia delle Entrate, coinvolge quest'ultima e poi la Procura, alla quale non a caso le pratiche vanno inviate.

Tra gli indicatori di anomalia la Banca d'Italia prevede, da tempo, le operazioni che risultino ingiustificate rispetto al profilo economico e patrimoniale del cliente. E l'incongruità del capitale che si chiede di regolarizzare rispetto al reddito dichiarato e al patrimonio complessivo sono indicatori di anomalia. Così la non conformità con l'attività svolta dal richiedente rispetto all'entità delle somme. Ancora, possono venire in evidenza le movimentazioni verso Paesi non collaborativi o che hanno legislazioni non omologhe alle nostre sotto il profilo del contrasto al riciclaggio o ai crimini finanziari. Il commercialista ha qui un ruolo essenziale di verifica, poiché conosce il cliente e deve, nella redazione della relazione tecnica, avere un quadro il più possibile chiaro ed esaustivo dell'attività da questi esercitata.

La responsabilità da omessa segnalazione di operazioni sospette è sanzionata, in caso di dolo, penalmente. Per questo il professionista deve interrogarsi a fondo circa l'opportunità di accettare o proseguire l'incarico in presenza degli elementi di sospetto. Il numero di segnalazioni pare il segno di una responsabilità interpretata con grande professionalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Ranieri**

**Razzante**